



CIRCOLARE ASSOCIAZIONI e CIRCOLI AFFILIATI ALL'ASC

Gentile Associazione/Circolo,

di seguito comunichiamo le principali novità legislative e fiscali di interesse sportivo-culturale.

Come sempre siamo a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Interventi per la sicurezza dei cittadini

La novità introdotta con l'articolo 2-bis della legge 131/12

I circoli culturali, sportivi, ricreativi eccetera, qualora si intenda servire bevande alcoliche, devono inviare una comunicazione alla Questura, che si ritiene debba essere preventiva.

Viene creato quindi un archivio provinciale delle strutture private che saranno sottoposte alla stessa vigilanza effettuata presso gli esercizi aperti al pubblico.

È un intervento richiesto da tempo, anche dai Comuni, per tentare di ridurre il proliferare di finti circoli, causa di evasione ed elusione delle regole amministrative (riguardanti l'igiene, l'ambiente eccetera), ma soprattutto degli obblighi fiscali.

Il Dpr 235/01, che regola le procedure per aprire i circoli in cui si fa somministrazione di alimenti e bevande solo per i soci, per ridurre il fenomeno della sleale concorrenza, si è richiamato alla definizione di ente non commerciale contenuta nel Testo unico delle imposte sui redditi (gli articoli 111 e 111-bis del 2001 sono ora gli articoli 148 e 149).

Un ulteriore intervento per reprimere l'illecito utilizzo dei benefici fiscali riservati agli enti non commerciali è avvenuto con il DI 185/08, istitutivo del modello Eas.

I risultati sono stati modesti per cui è maturata la convinzione che per ridurre l'evasione non servissero nuovi adempimenti formali, ma un rafforzamento della vigilanza. Il medesimo convincimento è maturato nell'ambito dell'amministrazione finanziaria perché l'articolo 8 della legge 44/12 attribuisce agli uffici Iva il potere di accesso anche nei locali utilizzati dagli enti non commerciali.

La legge 131 nulla dice sugli effetti dell'inadempimento all'obbligo della comunicazione alla Questura, ma dovrebbe applicarsi la sanzione da 516 a 3.098 euro prevista dall'articolo 17-bis del Rd 773/31, in quanto la nuova norma sui circoli è stata inclusa nell'articolo 86 di tale decreto.



Le procedure per l'apertura dei circoli, fiscalmente classificati come enti non commerciali, in cui si somministrano alcolici ai soci, rimangono quelle stabilite nel Dpr 235/01 che suddivide i circoli in due categorie. Quelli che aderiscono ad organismi nazionali con finalità assistenziali avviano l'attività di somministrazione con la Scia inviata al Comune. Quelli, invece, che non aderiscono agli organismi nazionali devono chiedere e ottenere dal Comune l'autorizzazione. Se l'attività di somministrazione del circolo è però affidata in gestione a un soggetto terzo questi deve avere gli stessi requisiti professionali e morali richiesti ai gestori di locali pubblici. Le Regioni, che hanno competenza sull'attività di somministrazione, potrebbero aver modificato in parte le regole del Dpr 235/01, ma solo per renderle più semplici.

I controlli sui Circoli

Le Forze dell'Ordine in questi giorni stanno intensificando i controlli sui Circoli Privati allo scopo di individuare eventuali abusi nella loro attività, pertanto ricordiamo che a norma della legislazione vigente relativa al funzionamento dei Circoli ricreativi, i Circoli devono sempre avere a disposizione degli organi di controllo i seguenti documenti:

1. Atto Costitutivo e Statuto del Circolo, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, adeguati al D. Lgs. 460/97 e conforme all'art.148 comma 8 del T.U.I.R 2007.

Se ASD lo Statuto dovrà essere conforme all'art. 90 della L. 289/2002 ed all'art. 4 della L. 128/2004

2. Registro aggiornato dei soci del Circolo;
3. Libro verbali delle riunioni del direttivo e delle Assemblee dei Soci;
4. Relazione Morale, Rendiconto Economico;
5. Dichiarazione di Appartenenza e Nulla Osta della A.S.C;
6. Dichiarazione Inizio Attività (D.I.A.) o Autorizzazione Sanitaria se il Circolo somministra alimenti e bevande;
7. Licenza UTF;

Quando nel bar circolistico si intendono somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione occorre dotarsi della cosiddetta licenza sugli spiriti - UTF (ex UTIF). Per ottenerla è necessario fare domanda in carta da bollo, da parte del presidente, all'Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio allegando la fotocopia della dichiarazione di inizio attività e una marca da bollo. Dal momento che non è più dovuta la tassa non è nemmeno richiesto il rinnovo annuale, il rinnovo avviene solo in caso di variazione dei dati della licenza originale: cambio di presidente, cambio di sede del circolo, cessazione dell'attività di somministrazione di bevande alcoliche.

8. Copia iscrizione al registro nazionale delle associazioni e società sportive del Coni (solo per ASD);
9. Manuale Haccp;
10. Tabella dei giochi proibiti, conforme all'originale, vidimata dal comune di appartenenza (per conoscenza si allega alla presente una copia non conforme). Nel caso non ve l'avesse inviata fatene richiesta al Comune ;
11. Ricevuta versamento al Monopolo di Stato (tramite F24) dell'Imposta sugli Intrattenimenti (solo se proprietari del biliardo);



12. Versamento rinnovo canone abbonamento radio e tv, tassa di concessione governativa per gli apparecchi radio e tv, ricevuta di versamento Siae su radio e tv;
13. Tabelle informative sugli effetti derivanti dal consumo di alcool e apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico.

I Circoli che intendono gestire l'attività di somministrazione hanno l'obbligo:

- di iscriversi ai ruoli comunali per il pagamento della tassa dei rifiuti TARSU;
- tenere esposti in luogo visibile, l'elenco degli alimenti e delle bevande in distribuzione con i relativi prezzi;
- di non aver l'accesso diretto del locale dalla via pubblica e all'esterno non possono essere apposte insegne o scritte che pubblicizzino l'attività della somministrazione.

Ricordiamo che l'installazione e l'uso sia nei luoghi pubblici che nei circoli ed associazioni di qualunque genere, di apparecchi e di congegni automatici e semiautomatici (slot-machine) che possono dare luogo a scommesse o consentano la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura devono essere collegati alla rete del Ministero delle Finanze.

In caso di trasgressione la legge prevede sia sanzioni penali che amministrative.

Va da sé che nel rispetto delle finalità educative, sociali e formative della nostra Associazione, tali intrattenimenti non dovrebbero essere presenti nei Circoli.

Si ricorda inoltre che l'attività di somministrazione di bevande presso i Circoli deve essere riservata ai soci; si richiede pertanto l'osservanza del dispositivo legislativo che, in caso di somministrazione a soggetti NON iscritti, prevede il reato di cui all'art. 665 del Codice Penale, trattandosi, nel caso, di apertura abusiva di pubblico esercizio.

Con l'eventuale contestazione della sopraccitata "apertura di pubblico esercizio" si entra nella sfera di competenza delle leggi commerciali e fiscali che prevedono l'iscrizione del preposto alla Camera di Commercio, mediante apposito esame, tenuta contabilità IVA, ricevitore di cassa con emissione dello scontrino fiscale.

L'accesso ai locali dei vari Circoli ASC è ammesso a tutti i Tesserati dell'Associazione e quindi senza richiesta del pagamento di una ulteriore Tessera.

E' consigliabile, pur nel rispetto dell'autonomia delle varie realtà associative, richiedere una quota integrativa per coloro che abitualmente frequentano ed usufruiscono dei servizi offerti dalla struttura pur essendo associati ad un altro circolo ASC.

Da tener presente, altresì, che non si possono esporre insegne con scritta "BAR" ma solo quelle riportanti la denominazione del Circolo ASC e "Riservato ai soci".

Si ricorda ai Circoli di attenersi scrupolosamente al divieto assoluto di somministrare bevande alcoliche ai minori di anni 16, a persone con problemi di instabilità o infermità mentale e a tutti coloro che siano già manifestatamente ubriachi.



Novita' legislative - certificazioni sanitarie

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. decreto sanità che contiene anche un passaggio relativo alle certificazioni mediche obbligatorie per le attività sportive e l'utilizzo dei defibrillatori. A tal fine riportiamo lo stralcio del comunicato stampa emanato al termine della riunione:

Certificati per l'attività sportiva amatoriale

A tutela della salute dei cittadini che svolgono un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, verranno predisposte linee guida per idonee certificazioni mediche e l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione, nonché l'impiego, da parte di società sportive professionistiche e dilettantistiche di defibrillatori semi-automatici e di altri eventuali dispositivi salvavita

Sul punto, torneremo con una apposita circolare non appena avremo a disposizione il testo normativo, ad oggi non noto.

Adempimenti fiscali

Sanatoria Modello EAS:

entro il 30 settembre 2012

L'omessa (o tardiva) comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'art. 148 del TUIR e dell'art. 4 del DPR 633/72 per gli enti associativi, da presentare generalmente entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente, è sanabile grazie all'art. 2 comma 1 del DL 16/2012 convertito.

Si ricorda che l'art. 30, commi 1-3-bis, del DL 29 novembre 2008 n. 185 (conv. L. 28 gennaio 2009 n. 2) ha stabilito che, per beneficiare della non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti di tipo associativo devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello, al fine di consentire gli opportuni controlli.

Il modello di comunicazione dei dati deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente. Resta fermo che tale adempimento si affianca alla necessaria sussistenza dei requisiti qualificanti previsti dall'art. 148, comma 8 del TUIR e dell'art. 4, comma 7 del DPR 633/72 (ad esempio, divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in caso di scioglimento, e così via).

Nonostante l'assenza di una previsione in tal senso, l'omessa presentazione del modello "EAS" nei termini dovrebbe comportare la decadenza dei benefici fiscali. Infatti, l'art. 30, comma 1 del DL 185/2008 dispone che per fruire dei benefici fiscali l'ente debba comunicare i dati e le notizie rilevanti ai fini del controllo.

Inoltre, secondo quanto precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/2009 (paragrafo 1.2), gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui ai citati artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/1972, non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all'onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite.

L'art. 2, comma 1 del DL 2 marzo 2012 n. 16 (conv. L. 26 aprile 2012 n. 44) ha introdotto la possibilità di fruire dei benefici fiscali e dei regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale, anche in caso di omissione di tale obbligo. La relazione illustrativa precisa che con il comma 1, in presenza di alcuni presupposti di natura sostanziale, si intende salvaguardare



la scelta operata dal contribuente che presenta la comunicazione ovvero assolve l'adempimento richiesto tardivamente ma, comunque, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e comunque prima che siano iniziate attività di accertamento di cui il contribuente stesso abbia avuto formale conoscenza.

La citata disposizione riguarda, secondo quanto espressamente precisato dalla Relazione illustrativa al DL 16/2012, anche il regime fiscale di favore subordinato alla presentazione del modello EAS.

I contribuenti, in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalle singole norme, che non hanno però ottemperato all'invio della comunicazione nei termini previsti, possono evitare la decadenza dal regime speciale presentando, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, la relativa comunicazione.

Né la norma né la relazione illustrativa contengono chiarimenti con riferimento alla locuzione "entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile". Al riguardo, si ritiene che il Legislatore intendesse fare riferimento al termine di presentazione della prima dichiarazione nella quale trova applicazione il regime fiscale agevolato.

Nel caso del modello EAS, quindi, i contribuenti che non hanno inviato la comunicazione entro i 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente potranno comunque fruire dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello UNICO (30 settembre, per i soggetti "solari") relativo al periodo d'imposta in cui opera la disciplina fiscale di favore. Pertanto, considerando un ente costituitosi a gennaio 2012, per il quale non sia stato inviato il modello EAS entro il termine dei 60 giorni, lo stesso potrà fruire dei benefici fiscali presentando la comunicazione dei dati rilevanti entro il 30 settembre 2013, ossia entro il termine di presentazione del modello UNICO 2013, relativo al periodo d'imposta (2012) nel quale opererebbe la disciplina fiscale di favore.

Si ricorda infine che, contestualmente alla presentazione del modello EAS "tardivo", occorre versare la sanzione in misura pari a 258 euro, ossia l'importo minimo previsto dall'art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97. La sanzione deve essere versata tramite modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, ma senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti disponibili.

Principali scadenze del mese di Settembre 2012

17 settembre 2012

Le Associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione del regime di cui alla legge n. 398/1991 devono annotare le operazioni effettuate nel mese precedente. Secondo il comma 3 dell'articolo 9 del d.p.r. n. 544 del 1999, questi soggetti devono annotare, anche con un'unica registrazione, entro 15 giorni del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel registro di cui al D.M. 11 Febbraio 1997, opportunamente integrato.

Inoltre:

- va effettuato il versamento delle ritenute alla fonte trattenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente;
- va effettuato il versamento delle ritenute alla fonte trattenute sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente;
- va effettuato il versamento delle ritenute trattenute sui compensi corrisposti per attività sportive dilettantistiche (compensi, indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi) nel mese precedente (ritenuta irpef del 23% cod. trib. 1040 e addizionale regionale irpef dello 1,23% cod. trib. 3802);
- va effettuato il versamento dei contributi Inps dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti maturate nel mese



precedente e sui compensi per le prestazioni assimilate al lavoro dipendente (collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi) corrisposti nel mese precedente;

- va effettuato il versamento dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- va effettuato il versamento dell'Iva dovuta per il mese precedente da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni mensili (cod. tributo 6008);
- le persone fisiche titolari di partita iva, le società di persone e i soggetti Ires società di capitali ed enti non commerciali tenuti al modello Unico 2012 che hanno scelto di rateizzare il pagamento delle imposte devono versare la rata di imposte e contributi dovuta in base al piano di rateazione scelto;
- va effettuato il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Questo adempimento è previsto dal comma 1 lett. a), dell'art. 6 del d.p.r. 544/1999 a carico di tutti coloro che organizzano con continuità le attività di intrattenimento indicate nella tariffa allegata al d.p.r. n. 640/1972 (cod. trib. 6728 – imposta sugli intrattenimenti);
- I contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento rilasciate da esportatori abituali nonché gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni devono presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.
- vanno effettuate nel libro unico le registrazioni relative al mese precedente.

19 settembre 2012

Può essere effettuato il versamento per la regolarizzazione dei versamenti d'imposta e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 20 agosto scorso usufruendo del ravvedimento "breve" (entro 30 giorni dalla scadenza) con pagamento di sanzione ridotta al 3% più gli interessi legali del 2,5% annuo.

20 Settembre 2012

Scade la presentazione del mod 770 ordinario per l'anno 2011 (termine originariamente in scadenza al 31 luglio e prorogato fino a questa data)

Scade la presentazione del mod 770 semplificato per l'anno 2011 (termine originariamente in scadenza al 31 luglio e prorogato fino a questa data).

1 Ottobre 2012

I soggetti Ires (società di capitali ed enti non commerciali), le società di persone tenuti al modello Unico 2012 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale modello Unico 2012 devono presentare in via telematica la dichiarazione all'Agenzia delle entrate;

I soggetti Ires (società di capitali ed enti non commerciali), le società di persone e le persone fisiche tenuti al modello Unico 2012 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Irap, devono presentare, in via autonoma, la dichiarazione relativa all'anno 2011 con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.



Società a responsabilità limitata semplificata per gli Under 35

Mercoledì 29 agosto ha debuttato la società a responsabilità limitata semplificata, con l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale Giustizia 138 del 23 giugno 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 189 del 14 agosto) che detta l'atto costitutivo standard della Srl semplificata (SRLS).

La formulazione con DM dell'atto costitutivo standard era indispensabile perché il nuovo articolo 2463-bis del Codice civile (introdotto dal DI 1/2012, convertito in legge 27/2012) sancisce che «l'atto costitutivo (della SRLS, ndr) deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e con il ministro dello Sviluppo economico».

Una delle caratteristiche principali della SRLS è infatti di esser priva di statuto e che l'atto costitutivo deve coincidere con quello dettato dal DM Giustizia, non essendo consentite variazioni di alcun tipo. Qualsiasi variazione rispetto al modello standard dovrebbe avere come conseguenza la costituzione non di una SRLS ma, eventualmente, di una SRL ordinaria o di una SRL a capitale ridotto.

La SRL semplificata va costituita presso il notaio con atto pubblico. Il notaio nel ricevere l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata, accerterà l'identità e la sussistenza delle qualità soggettive dei soci, in particolare il requisito anagrafico e la corrispondenza dell'atto costitutivo al modello standard.

Caratteristiche della SRLS

1. La possono costituire solo giovani (persone fisiche) under 35 (è vietata la cessione delle quote a soci che abbiano compiuto i 35 anni, ed è nullo l'eventuale atto di trasferimento).
2. La forma da adottare è quella dell'atto costitutivo pubblico redatto secondo il modello ministeriale.
3. Nella denominazione dovrà essere specificato che si tratta di SRL Semplificata.
4. L'amministrazione della società è in capo ad uno o più soci.
5. Il capitale sociale per la costituzione della SRLS può variare da un minimo di 1 euro a un massimo di 9.999 euro. Il capitale deve essere versato in denaro direttamente agli amministratori della società.
6. Cosa succede quando uno dei soci compie 35 anni di età? O il socio esce dalla società o la srl semplificata si trasforma in SRL ordinaria, SRL a capitale ridotto o altro tipo di società.
7. Per la stipula dell'atto costitutivo non sono dovuti onorari notarili.
8. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da imposta di bollo e da diritti di segreteria ma non sono esenti da imposta di registro (168 Euro), né dai diritti camerali di prima iscrizione (in media 200 Euro) e annuali, né dai tributi per l'apertura della partita IVA, né da altre imposte e tasse (ad esempio quella di CC.GG. dovuta per la messa in uso e prima vidimazione dei libri sociali obbligatori). Non sono previste semplificazioni per quanto concerne gli obblighi contabili e fiscali ed il bilancio annuale.



Il nuovo regime dei minimi

Il primo gennaio 2012 ha sancito l'entrata in vigore del nuovo regime, rivoluzionandolo sotto molti aspetti, tra i quali i più rilevanti sono:

- la possibilità di usufruire di questo regime per la durata limitata di 5 anni o fino al compimento dei 35 anni;
- un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali del 5% sul fatturato;
- l'inizio attività a partire dal 1° gennaio 2008;
- il fatto che l'attività svolta non si configuri come una mera prosecuzione di un'altra attività svolta precedentemente sotto forma di lavoro autonomo o dipendente;
- l'assenza di esercizio, nei tre anni precedenti, di alcuna altra attività artistica, professionale o di impresa.

Questo significa che non potranno usufruire del nuovo regime tutti i contribuenti che non rispecchiano i requisiti di accesso oltre che tutti coloro che hanno iniziato la loro attività antecedentemente al primo gennaio 2008.

Il nuovo regime contabile agevolato se da un lato presenta limitazioni oggettive e soggettive, dall'altro rappresenta uno strumento potenzialmente molto interessante per il trattamento tributario fortemente agevolato, soprattutto per i giovani che si avvicinano alle professioni sportive e i cui committenti sono costituiti prevalentemente da società e associazioni sportive dilettantistiche e/o da persone fisiche.

Al via il Censimento dell'industria e dei servizi e del no profit

Con l'obiettivo principale di fornire un quadro statistico sulla struttura del sistema economico nazionale partirà, dal 10 settembre 2012, il nono Censimento generale dell'industria e dei servizi e il Censimento delle istituzioni non profit.

Alle imprese ed alle istituzioni non profit sarà recapitato via posta, da parte di Istat, il questionario cartaceo con la relativa guida alla compilazione. Il questionario potrà essere compilato anche on line sul sito appositamente messo a disposizione da Istat. L'A.S.C. si rende disponibile per il necessario supporto.